MODULARIO M. P. S. - 88

MOD. 88

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO - DIV. VII
VIA FORNOVO, 8 – 00192 - ROMA - FAX 06.46834023

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 6 luglio 2012, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dott.ssa Debora Postiglione, si sono incontrate, formalmente convocate, le Parti Sociali interessate alla situazione occupazionale della SASCH SPA in liquidazione e in fallimento, per l'espletamento dell'esame congiunto ai sensi del D.P.R. n. 218/2000 e per gli effetti della legge n. 183/2011.

Sono presenti:

per la SASCH SPA in liquidazione e in fallimento, Alessandro Bensi;

per la FILCAMS CGIL, Andrea Montagni;

per la FISASCAT CISL, Elena Maria Vanelli;

per la UILTUCS UIL, Paolo Proietti e Giada Grimaldi;

per ITALIA LAVORO, Piergiorgio Martufi.

PREMESSO CHE

a) la Società - dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Prato in data 24.10.11 - ha fatto ricorso allo strumento della CIG in deroga per il periodo complessivo di 18 mesi, decorrente dal 1 gennaio 2011 e sino al 30.06.12, in virtù di accordi sottoscritti in sede ministeriale;

b) a seguito dell'istanza dell'11.6.2012 (prot. n. 0013620 del 19.6.2012), il Ministero del Lavoro ha provveduto a convocare formalmente (prot. 0013621 del 19.6.2012) le Parti Sociali, al fine dell'esame congiunto della situazione occupazionale, necessario per l'eventuale accesso ad un ulteriore periodo di CIG in deroga.

CONSIDERATA

la legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di Stabilità 2012), che all'art. 33, co. 21 prevede che il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, possa disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi ed aree regionali.

CONSIDERATO

il D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito in L. 28 gennaio 2009 n. 2, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale" ed, in particolare, il comma 8 dell'art. 19 che prevede la possibilità di modulare e differenziare le misure di tutela del reddito in funzione della compartecipazione finanziaria a livello regionale o locale.

CONSIDERATO

l'accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome del 20 aprile 2011, che regola le modalità di finanziamento dell'intervento a sostegno del reddito degli ammortizzatori in deroga nella misura del 60% a carico dello Stato e del 40% a carico delle Regioni, al netto dell'intera contribuzione figurativa.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui le premesse costituiscono parte integrante.

1. Visto il precedente periodo di fruizione dell'ammortizzatore sociale in deroga da parte della Società, così come specificato in premessa, e vista l'insussistenza delle condizioni previste dal citato accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome, la Curatela fallimentare presenterà istanza di concessione di un ulteriore e conclusivo periodo di CIG in deroga, ex *articolo 33, comma 21,* L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), **pari a n. 2 mesi**, con decorrenza dall'1.7.2012 fino al 31.8.2012, in favore di un numero massimo di **13 lavoratori.**

2. I lavoratori saranno sospesi a zero ore, senza rotazione, stante la cessazione dell'attività di impresa.

3. I lavoratori interessati dal trattamento risultano dislocati sul territorio come di seguito specificato:

Regione TOSCANA: **5 lavoratori,** di cui n. 2 del punto vendita di Prato (PO) e n. 3 del punto vendita Lucca (LU);
Regione CALABRIA: **2 lavoratori** del punto vendita di Catanzaro (CZ);
Regione PIEMONTE : 3 lavoratori del punto vendita di Serravalle Scrivia (AL);
Regione EMILIA ROMAGNA: **3 lavoratori** del punto vendita di Parma (PA).

4. Ai sensi dell'art. 7 – ter. co. 3, D.L. n. 5/2009, convertito con modificazioni in L. n. 33/2009, la Società richiederà il pagamento diretto del trattamento di CIG in deroga all'INPS.

5. Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art. 19, co. 10, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in L. n. 2/2009, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale.

6. Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale per le politiche attive e passive del lavoro, acquisirà i dati iniziali dei lavoratori per i quali viene richiesto il trattamento in deroga ed effettuerà il monitoraggio sugli stessi, secondo le modalità da concordare con l'Azienda, al fine del costante aggiornamento della spesa.

7. L'operatività del presente accordo è sospensivamente condizionata alla ricezione di specifico atto di assenso da parte delle Regioni coinvolte dalle misure previste, tenute alla corresponsione del 40% della misura di sostegno al reddito in virtù del citato accordo del 20 aprile 2011. Si precisa che, dai dati di monitoraggio forniti dall'INPS, risulta che le Regioni Piemonte e Calabria hanno completato l'utilizzo delle risorse finanziarie destinate al cofinanziamento del sostegno al reddito degli ammortizzatori sociali in deroga (nota prot. n. 40/0018799 del 28.05.2012 della D.G. per le politiche attive e passive del lavoro).

8. La scrivente Direzione Generale, vista la mancata allegazione da parte della Curatela al verbale dell'elenco dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito, rende noto alle Parti che tale elenco dovrà essere presentato congiuntamente all'istanza di concessione da produrre, al più presto e comunque non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, agli Uffici della Direzione Generale per le politiche attive e passive del lavoro, e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. La Curatela è tenuta, altresì, a presentare nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre la presentazione dell'istanza, il suddetto elenco alle Regioni coinvolte al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.

Letto, confermato e sottoscritto.

Fallimento SASH Spa in liquidazione

ITALIA LAVORO

OO.SS.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI